legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 25BIS/2020
del 16 aprile 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Gli effetti fiscali della cessione dell'Ecobonus
La liquidazione del premio ai dipendenti presenti in azienda nel mese di marzo 2020
La deducibilità delle perdite in assenza dei requisiti di vitalità economica
Gli effetti della diffusione del Covid-19 in materia di residenza fiscale e stabile organizzazione
Il credito d'imposta per i redditi prodotti in Vietnam mediante una stabile organizzazione

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'applicabilità della Direttiva Madre-Figlia nei rapporti con Gibilterra

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'ammissibilità del credito Irap risultante dall'integrativa
I limiti alla possibilità di detrazione dell'imposta versata in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni
Le conseguenze di un accertamento analitico-induttivo sul meccanismo dell'inversione contabile

Gli effetti fiscali della cessione dell'Ecobonus

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 aprile 2020, n.105

L'Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, il credito derivante dalla detrazione Ires per le spese sostenute in relazione alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (c.d. Ecobonus) può essere trasferito a soggetti privati, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione o appartenenti alla medesima rete di imprese di cui fa parte la società che realizza gli interventi, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il valore nominale del credito ceduto sia inferiore rispetto al credito d'imposta acquisito, la differenza tra i due importi costituisce una sopravvenienza attiva che, ai sensi dell'art.88 del Tuir, concorre alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito.

torna su

La liquidazione del premio ai dipendenti presenti in azienda nel mese di marzo 2020

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 9 aprile 2020, n.18/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla quantificazione del premio, introdotto dall'art.63 del dl 17 marzo 2020, n.18, ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo u.s., indipendentemente se in *full time* o *part time*. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, avendo magari espletato la propria attività lavorativa in telelavoro o in *smart working*, ovvero sia stato assente per qualsiasi altro motivo;
- ai fini della quantificazione del bonus, può essere utilizzato il rapporto tra, i giorni di effettiva presenza in sede e quelli lavorabili, così come previsto da contratto collettivo o individuale. In tal caso, quindi, il premio erogabile al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

torna su

La deducibilità delle perdite in assenza dei requisiti di vitalità economica

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 aprile 2020, n.101

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.172, comma 7 del Tuir, dal reddito della società risultante da una fusione possono essere portate in diminuzione le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze Ace delle società che partecipano all'operazione, purché risulti, un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori, ha chiarito che, tali limiti possono essere disapplicati anche se la società non soddisfa i requisiti minimi di vitalità economica, nell'ipotesi in cui le richiamate componenti reddituali si riferiscano integralmente all'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

torna su

Gli effetti della diffusione del Covid-19 in materia di residenza fiscale e stabile organizzazione

Ocse – Documento del 3 aprile 2020

L'Ocse, con il documento "*OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis*" fa il punto sulle conseguenze della pandemia sui principali istituti della fiscalità internazionale. In particolare, l'Ocse, ha chiarito che:

- lo *smart working* è correlato ad una situazione di carattere straordinario e non ad una direttiva dell'azienda e non si configura, in questo caso, una stabile organizzazione nello Stato estero in cui alcuni lavoratori svolgono temporaneamente la propria attività;
- allo stesso modo, non costituisce stabile organizzazione un soggetto che conclude, temporaneamente, contratti per conto dell'azienda nel territorio dello Stato estero;
- non rileva, ai fini della determinazione del luogo di direzione effettiva dell'azienda (c.d. *place of effective management*), il luogo in cui i dirigenti e le altre figure apicali prendono le decisioni relative all'azienda stessa.

torna su

Il credito d'imposta per i redditi prodotti in Vietnam mediante una stabile organizzazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 aprile 2020, n.100

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art.165, comma 1 del Tuir, ai sensi del quale, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che, in base al combinato disposto dagli artt.23 e 165 del Tuir, si considerano prodotti all'estero i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato estero mediante stabili organizzazioni, ha chiarito che, è possibile ottenere il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, anche in relazione ai redditi prodotti in Vietnam, e conseguiti in virtù di contratti conclusi tra il contribuente e una controparte vietnamita soggetti alla *Foreign Contractor Tax*, nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'esistenza di una stabile organizzazione nel Paese estero ai sensi dell'art.5 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'applicabilità della Direttiva Madre-Figlia nei rapporti con Gibilterra

Corte di Giustizia – Sentenza del 2 aprile 2020, causa C-458/18

La Corte di Giustizia, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di dividendi corrisposti da una società figlia, residente in uno Stato membro, a una società madre, registrata a Gibilterra, ha chiarito che, è esclusa ogni possibilità di estendere per analogia l'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio del 30 novembre 2011, n.2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. Direttiva Madre-Figlia), a società diverse da quelle elencate all'Allegato I della medesima direttiva, soggette a una delle imposte indicate nella parte B. Infatti, conclude la Corte, poiché le società registrate a Gibilterra, territorio d'oltremare britannico, non possono essere considerate società registrate a norma del diritto del Regno Unito e sono soggette all'imposta locale e non alla *corporation tax* del Regno Unito richiamata nell'allegato I, parte B, non vi è alcuna possibilità di fruire dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dall'art.5 della direttiva Madre-Figlia.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'ammissibilità del credito Irap risultante dall'integrativa

Corte di Cassazione – Ordinanza del 2 aprile 2020, n.7666

La Corte di Cassazione, in tema di crediti d'imposta, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.2, commi 8 e 8-*bis*, del dpr 27 luglio 1998, n.322, in caso di errori od omissioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere emendate mediante dichiarazione integrativa, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a considerare inesistente un credito Irap solo perché la dichiarazione integrativa da cui emerge è ritenuta tardiva. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, tale circostanza non è decisiva in sede processuale, dovendo piuttosto l'Agenzia delle entrate provvedere a contestare l'esistenza del credito attraverso la confutazione della produzione documentale offerta dal contribuente e comprovante i versamenti effettuati.

torna su

I limiti alla possibilità di detrazione dell'imposta versata in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 17 marzo 2020, n.7333

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art.7, comma 2, lett.*ee*) del dl 13 maggio 2011, n.70, in forza del quale i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo a quella già versata. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, la norma non ha efficacia retroattiva e, pertanto, la possibilità di compensazione, con essa introdotta, tra l'imposta versata e quella dovuta, non è ammissibile nel caso in cui il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione anteriormente all'entrata in vigore della richiamata disposizione, sia ancora in possesso del bene e ne richieda una nuova in virtù della norma sopravvenuta.

torna su

Le conseguenze di un accertamento analitico-induttivo sul meccanismo dell'inversione contabile

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 marzo 2020, n.6236

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, e in particolare in materia di inversione contabile, ha chiarito che, se l'impresa svolge abitualmente una o più attività soggette al regime particolare di cui all'art.74, comma 7 del Decreto Iva, non è tenuta a versare l'imposta sui maggiori ricavi ricostruiti in conseguenza di un accertamento analitico-induttivo, in quanto il debitore dell'imposta non è il cedente o prestatore, bensì il cessionario o committente. Infatti, conclude la Suprema Corte, il riconoscimento del regime di non imponibilità non è ancorato all'osservanza degli adempimenti formali ma solo al dato oggettivo della natura della transazione.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it